

NORMATIVA SU AFFILIAZIONE - RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2025/2026

AFFILIAZIONE

Art. 1 – AFFILIAZIONE (Requisiti e durata)

1.1

Con l'affiliazione alla F.I.S.I.P (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici), le Società Sportive e gli Organismi simili contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative della FISIP, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dai suoi Organi, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

1.2

L'affiliazione delle Società Sportive ha validità dalla data di riconoscimento a fini sportivi, deliberata dal competente Organo Federale, fino al termine ultimo, stabilito dal Consiglio Federale, per procedere al rinnovo dell'affiliazione, scaduto il quale la Società Sportiva è dichiarata decaduta.

Art. 2 – AFFILIAZIONE (Modalità e termini)

2.1

La domanda di affiliazione delle Società Sportive di nuova costituzione o che non siano state affiliate nella precedente Stagione Sportiva deve essere presentata a mezzo Raccomandata A.R. alla FISIP (Via Montemagno 47/E - 10132 TORINO).

Se la domanda viene esaminata e deliberata dal competente Organo Federale entro il 30 giugno l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata e pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la FISIP anche per la Stagione Sportiva successiva, dovranno presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione, nonché dei tesseramenti, secondo le procedure e i termini previsti dalla presente Normativa pena la decadenza del rapporto associativo con la FISIP.

Invece, se la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale oltre il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo prima del 30 settembre, l'affiliazione produce i suoi effetti sia per il rimanente periodo della Stagione Sportiva in corso sia per la Stagione Sportiva successiva e pertanto non è necessario alcun rinnovo né dell'affiliazione né dei tesseramenti.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

2.2

La domanda di affiliazione, redatta in tre copie originali sul mod. AFF/01 scaricabile dal sito internet www.fisip.it nella sezione Documenti, per essere valida deve comprendere la seguente documentazione:

- a) l'originale o la copia conforme all'originale (fotocopia dell'originale recante sull'ultimo foglio la dichiarazione del Presidente della Società o copia conforme all'originale composta da n. xxx di pagine e sottoscritta dal Presidente stesso) dell'Atto Costitutivo della Società Sportiva (redatto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati o autenticata a norma di Legge);
- b) l'originale o la copia conforme all'originale (vedi punto a) precedente) dello Statuto Sociale, redatto in conformità ai Principi Informatori, allo Statuto e alle normative della FISIP, nella stessa forma prescelta per l'Atto Costitutivo;
- c) l'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del verbale relativo alla riunione dell'Assemblea in cui si sono eletti gli Organi Sociali in carica e in cui si sia deliberata l'affiliazione alla FISIP. Si precisa che il Consiglio Direttivo della Società dev'essere composto da un minimo di tre componenti, incluso il Presidente. La Società medesima deve presentare domanda di tesseramento alla FISIP unitamente a quella di prima affiliazione rispettando le modalità riportate nei successivi articoli della presente Normativa per i componenti degli Organi Sociali, per i singoli membri del Collegio dei Sindaci o Revisori e per i Probiviri ove esistenti;
- d) mod. ETP-DIS in originale nel quale devono essere indicate le discipline sportive praticate dai propri atleti. Si precisa come la FISIP sia sollevata da qualsiasi responsabilità circa le possibili conseguenze giuridico-sportive e tecnico-burocratiche derivanti da eventuali errori o carenze nella compilazione del suddetto modello da parte della Società;
- e) mod. TES/SOC in originale da compilare per ciascuno dei nuovi tesserati e da allegare al mod. ETP-DIS di cui sopra;
- f) idonea documentazione medica, che attesti la disabilità, da allegare al mod. TES/SOC di ogni atleta tesserato secondo quanto riportato nel successivo art. 11 della presente Normativa;
- g) ricevuta di avvenuto bonifico sul c/c bancario Intesa San Paolo c/c n. 1000/74669 - IT 21 L0 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla FISIP – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i componenti degli Organi Sociali, degli atleti, degli istruttori e tecnici, degli assistenti tecnici, dei medici, del personale ausiliario e di ogni altra figura societaria prevista dallo Statuto della FISIP, con specifica delle relative causali da allegare al mod. ETP-DIS di cui sopra.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



Il versamento delle tasse di prima affiliazione e di tesseramento potrà essere effettuato anche cumulativamente in un'unica soluzione.

2.3

Ai fini della validità dell'Affiliazione alla FISIP e del mantenimento del rapporto associativo con la stessa è necessario che la Società possieda i seguenti requisiti:

- il tesseramento di almeno due atleti con disabilità;
- il possesso dei requisiti di cui ai punti 5 -17-18 - 18/bis – 18 ter dell'art. 90 della legge 27.12.2002 n. 289.

Si precisa che per il riconoscimento a fini sportivi delle Associazioni o Società affiliate alla FISIP e per il mantenimento del rapporto associativo con la stessa, indipendentemente dalla disciplina/e dichiarata/e e dal numero di atleti disabili tesserati, è statutariamente stabilito quale requisito indispensabile lo svolgimento, a partire già dalla prima Stagione Sportiva dell'attività sportiva per atleti disabili rientrando nella programmazione della FISIP sia a livello regionale che nazionale. In caso d'inadempienza a quanto sopra indicato il competente Ufficio della Segreteria Federale sarà autorizzato a proporre formalmente al Consiglio Federale la decadenza dell'Affiliato inottemperante.

2.4

Sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda di prima affiliazione la Segreteria FISIP provvede a darne comunicazione alla Società interessata non oltre il termine di 30 gg. dalla data della riunione nella quale la domanda è stata esaminata.

2.5

Il mancato o incompleto versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento rende inammissibile la domanda presentata.

2.6

Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione l'Associazione interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del C.I.P.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

RIAFFILIAZIONE

Art. 3 – RIAFFILIAZIONE (Modalità e termini)

3.1

La domanda di rinnovo dell'affiliazione delle Società Sportive, già affiliate nel corso della precedente Stagione Sportiva, dovrà essere effettuata con il sistema on-line; sarà cura della Segreteria Federale provvedere alla convalida del rinnovo dell'affiliazione previa ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario delle tasse di riaffiliazione/tesseramento (c/c bancario INTESA SAN PAOLO c/c n.1000/74669 - IT 21 LO 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla FISIP – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino).

3.2

Il periodo utile di tempo per la presentazione della domanda di riaffiliazione va dal 15 settembre al 15 ottobre 2023 con la possibilità di presentazione della domanda tardiva dal 16 ottobre al 15 novembre a condizione che venga versata la quota moratoria prevista (art. 14). Nei confronti delle Società che, scaduto il termine del 15 Novembre, non abbiano presentato la domanda di riaffiliazione oppure l'abbiano presentata dopo il termine del 15 Ottobre ma senza aver proceduto al versamento della quota moratoria, la FISIP procederà allo scioglimento del rapporto associativo esistente. Le Società coinvolte verranno dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella prima riunione utile; le Società, che non sono riuscite a rinnovare l'affiliazione nei tempi e modi previsti dalla seguente Normativa, possibilità di presentare una nuova domanda di affiliazione ma la Società perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente.

Art. 4 – NORME GENERALI

4.1

Gli effetti dell'affiliazione valgono a partire dalla data di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi deliberati dal competente Organo Federale.

4.2

Le domande di riaffiliazione, redatte nei modi e tempi stabiliti dalla presente Normativa, producono effetti a partire dalla data di versamento delle quote con le modalità previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico attraverso cui avviene la verifica della regolarità delle istanze e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti saranno

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

effettuati a mezzo bonifico bancario c/c INTESA SAN PAOLO c/c n. 1000/74669 IT 21 LO 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla FISIP – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino.

4.3

La denominazione sociale e la Sede Legale riportate sui moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, devono essere indicati per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.

4.4

Le eventuali modifiche alla denominazione, alla sede e allo Statuto Sociale, devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci e, unitamente ad eventuali variazioni del Consiglio Direttivo, comunicate tempestivamente con una lettera del Presidente Sociale alla Segreteria FISIP, non oltre 30 gg. dalla data dell'Assemblea medesima, quale risulta sul relativo verbale successivamente sottoposto all'attenzione degli Organi competenti. La copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea in questione deve essere allegata alla comunicazione. Le modifiche si riterranno non apportate fino a quando non sarà regolarmente eseguita la già menzionata comunicazione.

4.5

È compito della Segreteria FISIP prevenire e accertare eventuali casi di omonimia fra le Società, che si verifichino a seguito dell'inoltro di una domanda di prima affiliazione oppure a seguito della modifica alla denominazione sociale da parte di una Società. In tal caso, entro 5 giorni dall'avvenuto accertamento, la FISIP invierà la debita comunicazione alla Società interessata la quale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, dovrà inserire nella ragione sociale l'indicazione riportante il nome del Comune in cui il Sodalizio ha la propria Sede Legale. Nel caso l'Assemblea dei Soci non autorizzi l'indicazione del Comune di appartenenza, la Società medesima dovrà adottare una diversa denominazione.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



TESSERAMENTO

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

5.1

La domanda di tesseramento è valida solo se effettuata secondo quanto previsto dalla presente Normativa.

5.2

La tessera della FISIP costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività della Federazione.

- a) Nel tempo intercorrente tra la presentazione della domanda di primo tesseramento e l'invio della tessera, l'atleta interessato può partecipare alle attività federative "sub-judice" previa la presentazione d'idonea dichiarazione da parte del Presidente della Società d'appartenenza corredata del visto di assenso del Delegato Regionale competente, laddove presente;
- b) In caso di smarrimento della tessera la Società è tenuta a presentare alla Segreteria della FISIP la denuncia firmata dal Presidente contestualmente alla quale può essere avanzata domanda di emissione del relativo duplicato che la FISIP, una volta accertata la regolarità della richiesta, provvederà a inviare alla Società.

5.3

Il vincolo sociale contratto con il tesseramento, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre Società Sportive affiliate alla Federazione, ha durata di un anno, scaduto il quale è necessaria l'acquisizione da parte della Società Sportiva dell'assenso dell'atleta per un'eventuale proroga valida per lo stesso periodo di tempo; tale vincolo può essere sciolto solo ed esclusivamente nei casi previsti dai successivi articoli della presente Normativa.

5.4

È assolutamente vietato il doppio tesseramento societario indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società Sportiva d'appartenenza. Di conseguenza nessuno potrà tesserarsi per due Associazioni o Società Sportive affiliate alla Federazione.

5.5

La validità del tesseramento, che sia nuovo o un rinnovo, decorre dal momento della convalida della relativa domanda da parte della FISIP.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

5.6

Le tasse di tesseramento devono essere versate dalla Società interessata tramite bonifico bancario.

Art. 6 – PRIMO TESSERAMENTO (Modalità e termini)

6.1

Sono soggetti al primo tesseramento gli atleti che:

- a) non siano mai stati tesserati alla FISIP o comunque non risultino tali nella precedente Stagione Sportiva;
- b) non siano stati riconfermati nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo previsto dalla Normativa vigente.

6.2

Il primo tesseramento può essere effettuato dalla Società Sportiva in qualunque periodo dell'anno secondo le modalità previste dall'art. 5 della presente Normativa.

Art. 7 – RINNOVO DEL TESSERAMENTO (Modalità e termini)

7.1

Il rinnovo del tesseramento dovrà essere effettuato con il sistema on-line; sarà cura della Segreteria Federale provvedere alla convalida dei dati previa ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario delle tasse di riaffiliazione/tesseramento (c/c bancario INTESA SAN PAOLO c/c n. 1000/74669 IT 21 L0 306909 6061 0000 0074 669 intestato alla FISIP – Via Montemagno 47/E - 10132 Torino).

Il periodo utile per il rinnovo del tesseramento da parte delle Società va dal 15 settembre al 15 ottobre, con possibilità di presentazione tardiva dal 16 ottobre al 15 novembre a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria.

7.2

Le domande di rinnovo dei tesseramenti devono essere presentate esclusivamente entro i termini all'uopo previsti secondo quanto già specificato precedentemente dalla presente Normativa. Diversamente, la domanda di rinnovo verrà equiparata, d'ufficio, a una domanda di primo tesseramento con la conseguente perdita dell'anzianità del vincolo sociale accumulata dai relativi

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

tesserati nelle precedenti Stagioni Sportive, cui seguirà la nuova emissione delle rispettive tessere societarie che annulleranno le precedenti.

7.3

Sono autorizzati a svolgere attività sportivo-agonistica per la Stagione Sportiva in corso solo gli atleti per i quali le rispettive Società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla presente Normativa, al versamento delle relative quote di tesseramento e al completamento dell'intera documentazione all'uopo richiesta mentre i restanti atleti sono automaticamente liberi dal vincolo sociale e per poter svolgere attività sportivo-agonistica dovranno procedere alla domanda di primo tesseramento per la Società desiderata.

Art. 8 – TESSERATI FEDERALI (art. 11 statuto federale)

8.1

Tutte le figure statutariamente previste dall'art. 11.2 devono tesserarsi direttamente alla Federazione inoltrando l'apposito modulo TES/IND compilato e inviato alla Segreteria Federale che provvederà a richiedere la quota federale.

8.2

Per ricoprire la qualifica di Dirigente Nazionale è sufficiente un solo tesseramento sia esso societario o individuale.

8.3

Il tesseramento federale deve essere rinnovato ogni anno entro il 15 ottobre tramite il versamento della quota all'uopo prevista di € 15,00.

8.4

Per i versamenti tardivi si applicano le disposizioni previste per i tesseramenti societari.

Art. 9 – TESSERAMENTO STRANIERI

9.1

Per il tesseramento degli atleti extracomunitari si farà riferimento alle quote assegnate dal CONI al CIP in considerazione delle politiche statali sui flussi migratori, valide per tutte le Entità riconosciute.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

Sarà cura del CIP, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e dalle Entità riconosciute, operare la ripartizione fra le stesse e il Comitato.

9.2

Tali quote non riguardano i soggetti extracomunitari che vengono tesserati in qualità di Tecnici e/o Allenatori. Gli stessi, per poter essere tesserati, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti Leggi per l'accesso e il soggiorno in Italia nonché del brevetto che li abilita alla qualifica per la quale verranno tesserati; in tal caso saranno equiparati a tutti gli effetti ai Tecnici e Allenatori di cittadinanza italiana.

Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Generale della Federazione.

Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) tesseramento e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista;
- b) copia del permesso di soggiorno valido per l'anno sportivo 2023/2024 autenticata dal Presidente della Società richiedente. Non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo;
- c) copia di un documento d'identità in corso di validità autenticato dal Presidente della Società richiedente;
- d) lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- e) lettera di svincolo della Società Sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- f) cartellino internazionale di classificazione (solo nel caso di atleti già praticanti attività Sportiva all'estero).

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra comporterà la non validità della domanda presentata.

Tutti gli stranieri extracomunitari tesserati potranno regolarmente gareggiare in competizioni FISIP ufficiali solo a seguito della ricezione dell'autorizzazione per iscritto da parte della Federazione.

9.3

Per il tesseramento di soggetti comunitari provenienti da una Federazione Straniera è necessario inviare, oltre alla documentazione prevista dalla presente Normativa per il tesseramento, la lettera di svincolo dalla Federazione medesima e la copia del cartellino internazionale di classificazione.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

Art. 10 – INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Componente di più di un Organo Societario (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Revisori dei Conti Collegio dei Probiviri) sono tra loro incompatibili. Per quanto riguarda le incompatibilità fra cariche societarie e quelle federative si rimanda a quanto sancito dall'art. 45 dello Statuto della FISIP.

Art. 11 – CERTIFICAZIONI MEDICHE

11.1

Tutti gli atleti devono obbligatoriamente essere in possesso di un certificato medico attestante la disabilità.

11.2

Tutti gli atleti devono essere in regola con la vaccinazione antitetanica, in riferimento alla Legge del 5 marzo 1963 n°. 292 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1963, n°. 83, e all'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (G.U. 22 ottobre 1975, n°. 280) che ha reso obbligatoria tale vaccinazione, dal terzo all'undicesimo mese di vita per tutti i cittadini italiani secondo le seguenti profilassi:

- 1) Inoculazione di anatossina tetanica;
- 2) Inoculazione di anatossina tetanica dopo 6-8 settimane;
- 3) Inoculazione di anatossina tetanica dopo 6-12 mesi;
- 4) Ogni 10 anni successive inoculazioni di richiamo.

È consentito il tesseramento ai richiedenti che non siano in possesso di comprovata vaccinazione antitetanica, solo nel caso gli stessi richiedenti siano in possesso di un certificato medico attestante l'impossibilità a sottoporsi a tale vaccinazione per l'esistenza di controindicazioni in atto.

Per la presentazione della suddetta documentazione medica, che dovrà essere tenuta agli atti della Società di appartenenza, la Federazione si riserva di effettuare eventuali controlli tesi ad accertarne la regolarità.

11.3

Tutti gli atleti devono necessariamente essere sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica Sportiva di una o più discipline praticate. Pertanto, coloro che svolgono o intendono svolgere un'attività Sportiva promozionale o agonistica devono sottoporsi previamente e con periodicità annuale alla visita per l'accertamento di idoneità alla pratica dell'attività Sportiva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità

alla pratica Sportiva Agonistica alle persone handicappate". Per la produzione della suddetta documentazione medica, che dovrà essere tenuta agli atti della Società di appartenenza, vigono le specifiche disposizioni in materia stabilite dal Regolamento Sanitario e delle Classificazioni, dal Regolamento Antidoping, dai Decreti e dalle Circolari del Ministero della Salute, dalle Normative CONI e del C.I.P. e da ogni altra disposizione di Legge contemplata in argomento.

11.4

Si evidenzia la responsabilità in capo ai rappresentanti legali degli Affiliati sul tema della Normativa sull'idoneità sportiva agonistica e la vaccinazione antitetanica dei propri tesserati atleti.

Art. 12 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

12.1

Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza automaticamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza entro il termine all'uopo previsto;
- b) scioglimento volontario della Società Sportiva o radiazione della stessa ai sensi dell'art.5.5 dello Statuto Federale;
- c) inattività assoluta durante il precedente Anno Sportivo (art. 48 vigente Statuto);
- d) cambio di residenza dell'atleta in altra Provincia comprovata dalla relativa documentazione;
- e) mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza secondo i modi e termini stabiliti dalla presente Normativa.

12.2

Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, in qualsiasi momento della Stagione Sportiva, nei seguenti casi:

- a) giustificata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un atleta d'Interesse Paralimpico, in ordine alla quale il Consiglio di Presidenza può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'Ufficio ad altra Società di gradimento dell'atleta;
- b) denuncia di motivi di rilevante gravità da parte dell'atleta che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. La competenza a decidere in merito spetta all'Organo Federale competente che, qualora ne ravvisi gli estremi, potrà anche disporre il trasferimento ad altro Affiliato di gradimento dell'atleta; in tali casi la relativa domanda dev'essere presentata dal tesserato alla Segreteria FISIP affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it

Quanto previsto dall'art. 12.2, lettera a) non si applica, limitatamente alla Stagione Sportiva di svolgimento dei Giochi Paralimpici, agli atleti d'Interesse Paralimpico a meno che non ci sia l'accordo formale fra le parti interessate.

12.3

Un atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto, nei seguenti casi:

- a) rilascio di Nulla Osta di svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza per il trasferimento dell'atleta presso un'altra Società Sportiva affiliata. La richiesta di trasferimento definitivo, compilata sull'apposito modulo mod. SVI, va indirizzata dall'atleta medesimo alla Segreteria FISIP e deve contenere la specifica indicazione dell'Affiliato per il quale si richiede il trasferimento ed essere corredata del Nulla Osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o dal Legale Rappresentante dell'Affiliato al quale l'atleta richiedente è vincolato. La domanda va inoltrata, tramite lettera raccomandata alla FISIP, entro il termine del 15 ottobre, cioè prima dell'inizio della nuova Stagione Sportiva per la quale il Nulla Osta di svincolo definitivo è richiesto pena la nullità della domanda. A tale scopo farà fede, nell'ordine:
 - la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento quando inoltrata a mezzo Raccomandata;
 - l'avviso di ricezione dell'e-mail di posta certificata.

La FISIP, valutata la documentazione, deve in caso di procedura regolare:

- a) - autorizzare il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società Sportiva espressamente indicata nella richiesta che provvederà pertanto al suo tesseramento con le modalità previste per i nuovi atleti.
Qualora a carico dell'atleta richiedente sussistano dimostrate pendenze nei confronti della propria Società di appartenenza, la domanda verrà sospesa fino alla risoluzione di qualunque controversia fra le parti. Qualora la documentazione sottoposta non risulti, in regola con le Normative previste in materia dalla Federazione, dovrà restituirla alla Società interessata affinché proceda alle opportune modifiche.
- b) rinuncia della Società Sportiva alla partecipazione a Campionati Ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina Sportiva praticata dal tesserato. Ove un'Associazione rinunci a partecipare a uno dei Campionati Nazionali Regionali indicati al momento dell'Affiliazione o del Rinnovo, l'atleta interessato a tale partecipazione, e praticante unicamente quell'attività sportiva, potrà inoltrare richiesta di svincolo dalla Società di appartenenza unitamente alla richiesta di tesseramento per un'altra Società affiliata alla FISIP, entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine di scadenza dell'iscrizione alla manifestazione in oggetto.

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



L'atleta perderà il beneficio dello svincolo di cui al presente punto qualora la Società possa provare che la rinuncia allo specifico Campionato sia imputabile all'atleta richiedente. A tal proposito la Società dovrà far pervenire le proprie osservazioni alla FISIP successivamente al termine di scadenza dell'iscrizione al Campionato in argomento.

- c) rinuncia della Società Sportiva alla partecipazione a Campionati Ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina Sportiva praticata dal tesserato a competizione iniziata. Se la rinuncia si verifica a Campionato iniziato, gli atleti, che non abbiano preso parte ad alcuna competizione, sono considerati liberi d'autorità e acquistano il diritto di richiedere il tesseramento in favore di un'altra Società affiliata. Viceversa, gli atleti che abbiano preso parte a una o più competizioni, sono liberi d'autorità a partire dall'inizio del successivo Anno Sportivo. Gli atleti, invece, che praticano più di una disciplina Sportiva, qualora la loro Società di appartenenza rinunci a partecipare a uno dei Campionati di cui sopra, non potranno richiedere lo svincolo definitivo ma avvalersi esclusivamente del trasferimento tramite la formula del prestito secondo le modalità espresse nei successivi articoli della presente Normativa. Per gli atleti extracomunitari, regolarmente tesserati in base all'art. 9 della presente Normativa, lo svincolo di cui sopra potrà essere concesso solo ed esclusivamente ai residenti in Italia, in virtù di un permesso o carta di soggiorno richiesto direttamente alle Autorità competenti dal soggetto straniero e non per il tramite dello scrivente. La domanda di svincolo, redatta sull'apposito modello mod. SVI con la specifica indicazione della Società Sportiva per la quale si richiede tale tesseramento, va inoltrata alla FISIP entro il termine all'uopo previsto pena la nullità della domanda.

A tale scopo farà fede la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento quando inoltrata a mezzo Raccomandata o posta elettronica certificata.

La FISIP, valutata la documentazione, deve, in caso di procedura regolare, autorizzare il trasferimento dell'atleta richiedente alla Società espressamente indicata nella richiesta trasmettendo copia dell'intera pratica regolarmente vistata.

Art. 13 – TESSERAMENTO SOCI ONORARI E SOSTENITORI E RELATIVI BENEFICI

Per il supporto alle finalità Istituzionali perseguite dalla Federazione è istituito il tesseramento per i Soci Onorari e Soci Sostenitori, di cui all'art. 12 del vigente Statuto Federale, le cui modalità per la presentazione della relativa domanda sono soggette a quelle stabilite dalla presente Normativa per il tesseramento diretto alla FISIP.

Art. 14 – IMPORTO TESSERAMENTI

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it



Per la Stagione Sportiva 2023/2024 vengono stabiliti i seguenti importi:

- AFFILIAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA
PRIMA AFFILIAZIONE € 100,00
RIAFFILIAZIONE (15 settembre – 15 ottobre 2023) € 100,00
RIAFFILIAZIONE TARDIVA (16 ottobre - 15 novembre 2023) € 200,00
- TESSERAMENTO PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA
PRIMO TESSERAMENTO/RINNOVO TESSERAMENTO (15 settembre – 15 ottobre 2023) € 15,00
RINNOVO TARDIVO + 50% (16 ottobre - 15 novembre 2023) € 22,00
- NULLA OSTA DI PRESTITO
ANNUALE PER INTERA ATTIVITÀ SPORTIVA € 100,00
RILASCIO DUPLICATO TESSERA € 15,00

Milano

Via Piranesi 46
20137 (Italy)
T +39 02 83425644

fisip@fisip.it
www.fisip.it